



## Città di Novi Ligure

---

Ufficio proponente: Ufficio Ambiente  
Proposta n. 83 del 10/10/2024

### **ORDINANZA SINDACALE N. 84 del 10/10/2024**

**Oggetto: ORDINANZA DI DEROGA AI LIMITI NELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2024-2025.**

#### IL SINDACO

VISTO l'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

PRESO ATTO che il Comune di Novi Ligure è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 2013, che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

CONSIDERATO che in questi giorni, sul nostro territorio comunale permangono condizioni meteorologiche caratterizzate da temperature minime inferiori alla media stagionale e considerato che sono pervenute agli uffici comunali richieste da parte della cittadinanza, in merito alla necessità di anticipare l'accensione degli impianti di riscaldamento;

VISTI ALTRESÌ:

- il regolamento UE 2022/1369;
- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- gli artt. 129 e 132 del D.P.R. n. 380/2001;
- gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74 del 2013;

#### **AUTORIZZA**

L'accensione facoltativa degli impianti termici per la climatizzazione invernale per tutte le categorie di edifici, per una durata massima consentita di 7 ore giornaliere, pari alla metà di quella consentita in via ordinaria, fino al 14 ottobre 2024 compreso.

Le disposizioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione non si applicano:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

- b) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- c) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- d) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Novi Ligure.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Pier Giorgio CABELLA

IL SINDACO  
Rocchino Muliere